



TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

UFFICIO CONCURSUALE E DELLA REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

DECRETO EX ART. 283 CCII

Il giudice,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII, depositato in data 27.02.2026 nell'interesse di **FATHALLAH MOHAMMED** (C.F. FTH MMM 80S05 Z330P), nato in Marocco il 5.11.1980, residente a Lugo (RA) in Via Mentana n. 54, con l'assistenza del gestore Dott. G. Alberto Spitali;

esaminata la documentazione allegata, e l'integrazione depositata in data 14.05.2026;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del tribunale di Ravenna ai sensi del combinato disposto dell'art. 283 comma 3 e dell'art. 27 comma 2 lett. b) CCII in quanto il ricorrente è residente nel relativo circondario

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

P.Q.M.

Visto l'art. 283 CCII,

Pagina 3

1. Dichiaro definitivamente inesigibili nei confronti di **FATHALLAH MOHAMMED** (C.F. FTH MMM 80S05 Z330P), nato in Marocco il 5.11.1980, residente a Lugo (RA) in Via Mentana n. 54, i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso (27.02.2026);
2. dispone che al 6 luglio di ciascuno dei prossimi quattro anni il ricorrente depositi tramite l'OCC una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una relazione di conferma del Gestore della Crisi, con riserva di disporre la comparizione per acquisire ulteriori informazioni o dettare i provvedimenti conseguenti all'eventuale sopravvenienza di "utilità rilevanti" da distribuire ai creditori anteriori stessi, con l'obbligo del suddetto sovraindebitato di provvedere al relativo pagamento in caso di sopravvenienza di tali utilità entro i quattro anni dal presente provvedimento; il mancato rispetto del deposito da parte della debitrice dovrà essere immediatamente segnalato al giudice dal Gestore della Crisi;
3. invita il debitore - nel caso in cui sopravvengono utilità - ad informare prontamente il Gestore della Crisi;
4. dispone che il presente decreto sia comunicato - a cura del Gestore della Crisi - al debitore e a tutti i creditori a mezzo PEC oppure (in caso di impossibilità di tale forma) a mezzo Raccomandata A.R., avvisando i creditori che possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione, con ricorso da depositare, con il patrocinio di un difensore, nel fascicolo del presente procedimento;
5. dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ravenna, nel rispetto delle previsioni in materia di diritto alla riservatezza;
6. il Gestore della Crisi depositerà con sollecitudine nel fascicolo telematico (rispettando le norme tecniche per la formazione e il deposito degli atti telematici) relazione contenente la documentazione dell'avvenuta comunicazione e della relativa data di conoscenza da parte dei destinatari, per consentire al giudice di provvedere alla conferma del decreto;
7. si riserva di disporre eventuale successiva udienza di comparizione, qualora vi siano opposizioni di uno o più creditori tempestivamente presentate.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ravenna, 6.07.2026

Il g.d.
dott. Elisa Romagnoli